



Fatebenefratelli Isola Tiberina

Gemelli Isola



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

INDICE

PARTE GENERALE	1
1. Scopo e campo di applicazione.....	1
1.1. Finalità ed obiettivi del documento	1
1.2. Campo di applicazione del documento ed esclusioni	1
1.3. Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	2
2. La responsabilità degli enti da reato.....	3
2.1. L'introduzione delle c.d. responsabilità amministrativa da reato	3
2.2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....	5
2.3. I presupposti della responsabilità	6
2.3.1. I criteri oggettivi	6
2.3.2. I requisiti soggettivi.....	9
2.4. I reati presupposto	11
2.5. Le sanzioni previste dal Decreto.....	23
2.5.1. La sanzione pecuniaria	24
2.5.2. Le sanzioni interdittive.....	25
2.5.3. La pubblicazione della sentenza	27
2.5.4. La confisca, anche per equivalente.....	28
2.5.5. Le misure cautelari.....	28
2.6. Il procedimento di accertamento dell'illecito derivante da reato e la rappresentanza in giudizio dell'ente.....	29
2.7. La tutela per i soggetti segnalatori di reati e irregolarità (il c.d. whistleblowing)	30
3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Gemelli Isola Società Benefit S.p.a.....	33
3.1. L'attività di Gemelli Isola e la sua struttura organizzativa	33

3.2.	La funzione svolta dal Modello organizzativo e gli obiettivi perseguiti mediante la sua adozione.....	35
3.3.	Il concetto di rischio accettabile.....	38
3.4.	Gli effetti giuridici.....	39
3.5.	I contenuti necessari del Modello organizzativo: la normativa, le Linee Guida di Confindustria e i principi stabiliti dalla giurisprudenza.....	41
3.5.1.	Le Linee Guida di Confindustria.....	42
3.5.2.	La responsabilità dell'ente nell'ipotesi di concorso di persone nel reato.....	44
3.5.3.	Principi individuati dalla giurisprudenza.....	45
3.6.	Destinatari e finalità del Modello.....	47
3.7.	Struttura del Modello di Gemelli Isola Società Benefit S.p.a.....	48
3.8.	Aggiornamento del Modello Organizzativo.....	49
4.	L'Organismo di Vigilanza.....	50
4.1.	L'OdV.....	50
4.2.	Funzioni e poteri dell'OdV.....	52
4.3.	Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	54
4.4.	Obblighi dell'OdV in materia di <i>reporting</i>	55
4.5.	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	55
4.5.1.	Sistema di deleghe e procure.....	55
4.5.2.	Segnalazioni da parte degli esponenti di Gemelli Isola e da parte di terzi.....	56
4.5.3.	Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.....	57
5.	Diffusione del Modello e formazione del personale.....	59
6.	Verifiche periodiche.....	60
7.	Il Sistema Disciplinare.....	61

PARTE SPECIALE	62
L'individuazione delle attività esposte a rischio	62
Aree di rischio e processi sensibili	62
Macro-Area I: Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	65
I.I Le fattispecie riconducibili alla Macro-Area di rischio	65
I.II Le aree a rischio.....	75
1. Rapporti di natura istituzionale.....	75
2. Rapporti di natura funzionale	77
I.III Regole di condotta	83
I.IV Raccomandazioni	86
Macro-Area II: Amministrazione dell'azienda ospedaliera	88
II.I Le fattispecie riconducibili alla Macro-Area di rischio	88
II.II Le aree a rischio.....	126
1. Amministrazione, finanza e controllo	126
2. Acquisto di beni e servizi e gestione dei farmaci	138
3. Gestione delle risorse umane	146
4. Gestione dei sistemi informativi	152
II.III Regole di condotta	157
II.IV Raccomandazioni	162
Macro-Area III: Salute e sicurezza	163
III.I Le fattispecie riconducibili alla Macro-Area di rischio	163
III.II Le aree a rischio.....	165
1. Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro	165
III.III Controlli preventivi e regole di condotta.....	167
III.IV Raccomandazioni: le prassi e le procedure in materia di salute e sicurezza.....	169

Macro-Area IV: Ambiente	173
IV.I Le fattispecie riconducibili alla Macro-Area di rischio	173
IV.II Le aree a rischio.....	178
1. Tutela dell'ambiente	178
IV.III Controlli preventivi e regole di condotta.....	180
IV.IV Raccomandazioni.....	181
Macro-Area V: Esercizio dell'attività di impresa	183
V.I Le fattispecie riconducibili alla Macro-Area di rischio	183
V.II Le aree a rischio.....	191
1. Erogazione delle prestazioni sanitarie	191
2. Sperimentazioni cliniche	202
3. Donazioni, sponsorizzazioni e omaggi	206
4. Gestione dei rapporti con società ed enti privati	211
V.III Regole di condotta	213
V.IV Raccomandazioni.....	219

PARTE GENERALE

1. Scopo e campo di applicazione

1.1. Finalità ed obiettivi del documento

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/00, n. 300” da Gemelli Isola Società Benefit S.p.A. (d’ora in avanti anche “Gemelli Isola” o “la Società”).

Il Modello, volto alla prevenzione dei rischi da reato elencati nel decreto, è costituito da un insieme di regole, procedure e *modus operandi* che scaturiscono dall’analisi delle cosiddette “aree sensibili”, ossia le aree e le funzioni aziendali maggiormente a rischio di commissione dei reati sanzionati e dalle conseguenti misure che la Società ha adottato ai fini dell’esclusione o della limitazione della cosiddetta “responsabilità amministrativa” del suo Legale Rappresentante.

Fanno parte integrante del MOGC i documenti riportati in allegato, e in particolare, il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

1.2. Campo di applicazione del documento ed esclusioni

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Gemelli Isola ha come ambito di applicazione tutte le aree e i processi, elencanti nel Modello, a rischio di commissione di reati elencati nel D.Lgs. 231/01. Il citato decreto, nello specifico, ha lo scopo di coinvolgere gli enti nella sanzione di reati commessi da figure apicali o da figure sottoposte al controllo degli apicali a vantaggio degli enti stessi.

Vengono esclusi pertanto i comportamenti e le azioni nell’interesse proprio di chi commette il reato o di terzi ad essi ricollegabili. Ai sensi dell’art. 8 del Decreto, essendo la responsabilità amministrativa totalmente autonoma rispetto alla persona fisica che commette il reato, l’ente è inoltre responsabile anche se chi ha commesso il reato non è identificabile o non è imputabile.

1.3. Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

I contenuti del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Gemelli Isola si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nell'ente, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non essendo legati ad esso da un rapporto di lavoro di tipo subordinato, operano su mandato del medesimo o sono altrimenti legati contrattualmente allo stesso.

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali a un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse dell'ente;
- i fornitori e altri partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di jointventure) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse dell'ente.

Gemelli Isola si impegna a divulgare il presente MOGC attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

2. La responsabilità degli enti da reato

2.1. L'introduzione delle c.d. responsabilità amministrativa da reato

Gli enti sono da tempo divenuti i veri protagonisti della scena economica e ciò non può essere un fatto privo di conseguenze anche dal punto di vista del diritto penale e della fenomenologia criminale. Proprio per tale ragione, limitare la reazione penale esclusivamente alle condotte delittuose poste in essere dalle persone fisiche vuol dire spesso lasciare impuniti i veri centri di interesse, i reali beneficiari dei reati commessi, nonché, in taluni casi, gli ideatori delle condotte criminose.

A ciò si aggiunga che, in concreto, si possono verificare delle situazioni con effetti diametralmente opposti ed entrambi paradossali. In primo luogo, infatti, nell'ambito delle organizzazioni complesse non è sempre agevole individuare con esattezza dove siano collocate le responsabilità, con il rischio di lasciare impuniti fatti delittuosi legati alla criminalità d'impresa. Al contrario, può verificarsi il caso in cui il soggetto individuato come responsabile del reato commesso nell'attività d'impresa funga, in qualche misura, da "capro espiatorio" per responsabilità che appartengono ad altri.

Non deve infine trascurarsi che il potenziale offensivo dei reati commessi dagli enti risulta spesso ben più elevato rispetto a quello dei reati commessi dai singoli soggetti. Si pensi ai disastri ambientali che, non a caso, rappresentano proprio quella categoria di reati che ha portato, a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, al riconoscimento dei c.d. "*corporate crimes*".

In Italia, all'introduzione di una forma di responsabilità penale degli enti collettivi si è sempre opposto chi riteneva insuperabile il principio espresso nel brocardo latino di origine medievale "*societas delinquere non potest*", riconoscendone un puntuale riferimento nella previsione di cui all'art. 27 Cost., che stabilisce il principio di personalità della responsabilità penale.

Secondo la tradizionale "teoria della finzione", infatti, la persona giuridica rappresenterebbe una mera *fictio iuris*, una costruzione artificiale, priva di autonomia rispetto ai soggetti che la compongono. Da ciò ne deriverebbe la duplice conseguenza che, in primo luogo, le persone giuridiche non possano agire con dolo o con colpa come, invece, richiederebbe la responsabilità di natura penale e, in secondo luogo, che far ricadere sulle persone giuridiche le conseguenze delle condotte poste in essere dalle persone fisiche equivarrebbe ad introdurre nel nostro ordinamento

una forma di responsabilità penale per fatto altrui, di carattere oggettivo e, dunque, contraria al dettato costituzionale.

Alla teoria della finzione si è contrapposta la teoria “dell'immedesimazione organica”, secondo la quale gli organi dell'ente, quando operano nell'esercizio delle loro funzioni, non costituiscono qualcosa di distinto rispetto all'ente, ma si identificano con esso. Ciò vuol dire sia che l'elemento psicologico dell'ente si determina sulla base dell'elemento psicologico del proprio organo decisionale e sia anche che l'ente risponde per un fatto proprio.

Al di là, però, delle disquisizioni circa la natura della responsabilità degli enti dipendente da reato e circa la sua compatibilità con il dettato costituzionale, nella seconda metà degli anni '90 anche l'Italia assumeva una serie di obblighi internazionali che portavano alla legge 300/2000, con la quale il Parlamento delegava al Governo l'introduzione di una forma di responsabilità degli enti quale conseguenza di reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. Così, esercitando il potere conferitogli e superando la palude in cui si era impantanato il dibattito giuridico, con il D.lgs. 231/2001 il Governo ha finalmente introdotto nell'ordinamento italiano una nuova forma di responsabilità per gli enti che si colloca a metà tra la responsabilità penale e la responsabilità amministrativa. E ciò in primis perché si tratta comunque di una forma di responsabilità dipendente dalla commissione di un reato, in secondo luogo perché la competenza a conoscere degli illeciti commessi dell'ente appartiene al giudice penale, inoltre perché le indagini preliminari vengono condotte dallo stesso pubblico ministero che indaga sul reato presupposto e, infine, perché le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 sono talmente invasive ed incisive da potere essere considerate a tutti gli effetti delle vere e proprie sanzioni penali.

Dunque, ad oggi il D.lgs. 231/2001 prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre non sono destinate “allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli altri Enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

L'art. 4 del decreto, inoltre, stabilisce che nei casi e alle condizioni previste dagli art. 7, 8, 9 e 10 del Codice penale gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale, rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

La novità principale introdotta con il Decreto è rappresentata senz'altro da una particolare forma di responsabilità prevista per gli enti quale conseguenza della commissione di alcune fattispecie di reato (i cc.dd. reati presupposto), nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da parte di soggetti che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione del medesimo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da soggetti ad essi sottoposti.

Il Decreto, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, prevede, infatti, una forma di responsabilità del tutto particolare. Sebbene il legislatore abbia, infatti, espressamente definito tale responsabilità come *“amministrativa”*, essa presenta alcuni caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al pubblico ministero l'esercizio dell'azione nei confronti dell'ente ed essendo rimesso al giudice penale, oltre al naturale accertamento dei reati, anche l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal legislatore quali fondamento per la responsabilità dell'ente, con le cautele e le garanzie del processo penale e, ove applicabili, con le regole stabilite dal codice di procedura penale.

Peraltro, come indicato più approfonditamente in seguito, la responsabilità dell'ente sussiste solamente laddove il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio dello stesso e, dunque, tutte le volte in cui il reato risulti il frutto di una sorta di *“pianificazione”*. Il fondamento di tale responsabilità risiede infatti sia nella presunzione che l'ente abbia in qualche modo partecipato alla commissione dei reati con una forma di responsabilità che si potrebbe assimilare a quella del *“concorso di persone nel reato”* (figura prevista dal codice penale agli artt. 110 ss.), e, in particolare, del *“concorso morale”*, (previsto dal codice penale nella duplice figura dell'istigazione e della determinazione); sia in una sorta di *“colpa di organizzazione”* che abbia comunque agevolato la commissione di reati.

Non, dunque, come accade invece in altri ordinamenti, una forma di responsabilità oggettiva ascrivibile in via automatica all'ente tutte le volte in cui venga commesso un reato nel suo interesse o vantaggio ma, al contrario, una responsabilità che si fonda su un giudizio di rimprovero legato

essenzialmente ad un deficit riscontrato nell'organizzazione dell'ente stesso, che abbia in qualche modo favorito, se non addirittura incentivato, la commissione di reati.

2.3. I presupposti della responsabilità

Il Decreto stabilisce i presupposti che fondano la responsabilità dell'ente da reato, dettandone i requisiti di carattere oggettivo e soggettivo.

2.3.1. I criteri oggettivi

Con il Decreto è stato introdotto, a carico degli enti, un regime di responsabilità nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, **nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi**, e siano realizzate, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, da:

- i) *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. **soggetti apicali**);*
- ii) *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (c.d. **soggetti subordinati**).*

Lo stesso art. 5, al comma II, prevede, infine, che l'ente non risponda se le persone indicate nel comma precedente abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1) **La commissione di un reato presupposto**

Il primo requisito di carattere oggettivo è, dunque, rappresentato dalla necessità che un soggetto definito come apicale o un soggetto ad esso subordinato abbia commesso uno dei reati presupposto. Peraltro, la responsabilità dell'ente prescinde totalmente dalla punibilità in concreto dell'autore del reato. È quanto stabilito dall'art. 8 del D.lgs. 231/2001, rubricato "Autonomia della responsabilità dell'ente", secondo il quale *"la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa*

diversa dall'amnistia". Ciò significa che il reato rappresenta solamente il fatto storico su cui si dovrà poi ragionare in termini di responsabilità dell'ente, laddove sussistano tutti gli altri elementi, oggettivi e soggettivi, richiesti dal Decreto.

2) L'interesse e il vantaggio

Il secondo requisito oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato presupposto debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Per **interesse** si intende la finalità che ha mosso il soggetto agente alla commissione del reato e che sia espressione della politica di impresa. Il termine **vantaggio**, invece, fa riferimento a qualsiasi arricchimento economico che l'ente riceva direttamente o indirettamente dal reato commesso. Da ciò ne deriva che la responsabilità dell'ente risulta legata al perseguimento di qualsiasi fine che possa arrecare ad esso un vantaggio che abbia dei risvolti economici anche indiretti.

Occorre tener presente, inoltre, che l'interesse o il vantaggio per l'ente possono sussistere anche in presenza di reati colposi (ovverosia, per quelle condotte che, non volute e solo eventualmente previste dall'autore, si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia da parte dello stesso, oppure per la violazione di norme cautelari specifiche poste a tutela del bene protetto). La questione si pone, in particolare, per quei reati colposi costituenti presupposto di responsabilità dell'ente, ossia, principalmente, i reati di lesioni colpose gravi o gravissime e omicidio colposo laddove commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell'art. 25 *septies* del Decreto) e le ipotesi colpose di inquinamento e disastro ambientale punite *ex art. 452 quinquies* c.p. (ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto). Più volte la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, in questi casi, per accertare la sussistenza di ogni eventuale interesse o vantaggio per l'ente, dovrà aversi riguardo non all'evento concretamente verificatosi (ovverosia, le lesioni o la morte del lavoratore), quanto piuttosto alla pregressa condotta di elusione delle norme cautelari previste dalla normativa antinfortunistica o ambientale: cosicché, saranno valutabili quali condotte commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ad esempio, l'omessa adozione di procedimenti o presidi di sicurezza al fine di ottenere un risparmio di risorse economiche o, analogamente, il mancato rispetto di procedimenti e presidi già adottati allo scopo

di velocizzare i processi operativi ed ottenere, così, un aumento di produttività (cfr. in tal senso, Cass. Pen. Sez. IV, 30.06.2022 n. 33976).

3) I soggetti

L'art. 5 del Decreto, oltre a far riferimento ai reati commessi da soggetti che si trovino in posizione apicale, estende la responsabilità dell'ente anche a tutti quei reati commessi da persone che siano sottoposte alla direzione o alla sorveglianza dei primi.

- I soggetti in posizione apicale

L'art. 5, comma I, lett. a) fa riferimento al reato commesso dai soggetti che si trovino in posizione apicale. Tali soggetti sono coloro i quali rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (membri del Comitato Esecutivo, Direttori Generali, etc.).

- I soggetti in posizione subordinata

Per soggetti in posizione subordinata, richiamati dalla lett. b) dell'art. 5 si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia, sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. In tale categoria devono essere inclusi anche i soggetti legati all'ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti ad un'attività di vigilanza e direzione da parte dell'ente medesimo.

- I soggetti di fatto

Come già anticipato in precedenza, la responsabilità dell'ente si configura anche qualora il reato sia commesso da un soggetto che, a prescindere dalla qualifica formale, eserciti di fatto la gestione ed il controllo dell'ente medesimo.

A tal fine, soccorre quanto disposto dall'art. 2639 c.c., che, in materia di reati societari, stabilisce che è equiparato al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge chi:

- a) è tenuto a svolgere la stessa funzione, seppure diversamente qualificata;
- b) esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

2.3.2. I requisiti soggettivi

1) La "colpa di organizzazione"

L'art. 6 del Decreto rappresenta senz'altro il fulcro di tutta la disciplina della responsabilità degli enti dipendente da reato. La disposizione in esame stabilisce, infatti, che qualora il reato sia stato commesso da parte di un soggetto apicale, l'ente può andare esente da responsabilità solo se abbia adottato, ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Si tratta dei c.d. Modelli Organizzativi in parte mutuati dai *Compliance programs* dei sistemi anglosassoni.

Lo stesso articolo 6 precisa, inoltre, che affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, oltre ad essersi dotato di un modello organizzativo, dovrà aver affidato il compito di vigilare sulle prescrizioni del modello e sull'aggiornamento dello stesso ad un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, oltre al fatto che non vi sia stata omessa vigilanza da parte di tale organismo.

Viene così a delinearsi il fondamento soggettivo della responsabilità degli enti, ravvisato nella c.d. "colpa di organizzazione". All'ente si rimprovera, cioè, di non essersi dotato di un'organizzazione idonea ad ostacolare il compimento di un reato come quello posto in essere.

Il legislatore italiano ha dunque compiuto una scelta radicale, in linea con i principi espressi dalla Costituzione in tema di responsabilità penale. Ed infatti, pur riconoscendo formalmente la natura amministrativa alla responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, il legislatore non ha inteso introdurre nell'ordinamento una forma di responsabilità oggettiva. Così, anche per gli enti si è ritenuto di legare la responsabilità ad una forma di colpevolezza, pur tenendo in considerazione le peculiarità dell'ente collettivo rispetto a quelle della persona fisica. Nel rispetto del principio della

personalità della responsabilità penale, di cui all'art. 27 Cost., e nell'ottica di una concezione normativa della colpevolezza, consistente in un ampio ed articolato giudizio di rimproverabilità del fatto al soggetto che debba essere sottoposto a sanzione, ciò che si rimprovera all'ente non è dunque il fatto che qualcuno abbia commesso un reato nel proprio interesse o vantaggio, ma di non essersi dotato di un'organizzazione (Modello Organizzativo e Organismo di Vigilanza) tale da rappresentare un concreto ed idoneo ostacolo alla commissione del reato.

L'ente risponde, dunque, per un fatto suo proprio e non per il reato commesso dal soggetto persona fisica che, come detto in precedenza, rappresenta solamente il fatto storico su cui poi ragionare in termini di responsabilità/rimproverabilità dell'ente medesimo.

Si tratta, dunque, di una forma di responsabilità per alcuni versi assimilabile a quella riconosciuta dall'ordinamento penale in capo al garante a titolo di concorso omissivo, ai sensi dell'art. 40, comma II, c.p., con la significativa differenza, però, che mentre il titolare della posizione di garanzia penalmente rilevante ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento o la commissione del reato, l'ente deve limitarsi a frapporre ostacoli adeguati a chi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, intenda commettere un reato.

Ed infatti, laddove l'organizzazione di cui l'ente si è dotato risulti in concreto adeguata ed il reato, come disposto dall'art. 6 del Decreto, venga commesso da un soggetto eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello organizzativo e la sorveglianza dell'OdV, verrebbe meno quel legame tra la volontà del soggetto agente nel commettere il reato e la compartecipazione dell'ente che ne determina la corresponsabilità e, di conseguenza, la punibilità. In tal modo, la commissione del reato torna a diventare un "fatto personale" del solo soggetto agente che avrà agito esclusivamente di propria iniziativa, senza alcuno "stimolo" da parte dell'ente che, anzi, si è adoperato per ostacolarne i propositi criminosi.

2) L'art. 6 del Decreto: i reati commessi dai soggetti in posizione apicale...

In particolare, per quanto riguarda i reati commessi da soggetti che si trovino in una posizione "apicale", il legislatore ha introdotto una presunzione relativa (o *iuris tantum*, che ammette, dunque, prova contraria) di appartenenza del reato all'organizzazione ed alla stessa politica

dell'ente, con una vera e propria inversione dell'onere della prova che, contrariamente alle regole generali del processo penale, ricade in capo al soggetto nei cui confronti viene mosso il rimprovero.

L'art. 6 del Decreto stabilisce che, qualora il reato sia commesso da soggetti che si trovino in una posizione apicale, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza o OdV);
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente quanto disposto dal Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo ad essa preposto.

3) ...e in posizione subordinata.

Per quanto riguarda, invece, i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, spetta all'organo dell'accusa provare la sussistenza di una vera e propria "colpa di organizzazione".

L'art. 7 del Decreto stabilisce, infatti, che nell'ipotesi in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione subordinata, l'ente verrà ritenuto responsabile se la commissione dello stesso sia resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, in ogni caso, la responsabilità resta comunque esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

2.4. I reati presupposto

La responsabilità dell'ente non sussiste tutte le volte in cui venga commesso un reato da parte di soggetti in qualche modo ad esso riconducibili, ma il Decreto ha limitato tale forma di responsabilità al compimento di determinate fattispecie di reato. L'art. 2 del D.lgs. 231/2001 stabilisce, infatti, che

“l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”. Si tratta dei cc.dd. reati presupposto, vale a dire di quei reati per i quali il legislatore ha espressamente previsto, oltre alla responsabilità delle persone fisiche che li abbiano commessi, anche la responsabilità dell'ente. Tali reati sono previsti sia dal D.lgs. 231/2001 e sia da altre disposizioni di legge.

Al fine di rappresentare un quadro completo delle fattispecie per le quali è prevista anche una responsabilità ai sensi del Decreto, si elencano qui di seguito i reati che, ad oggi, possono determinare la responsabilità degli enti, precisando tuttavia che l'elenco è in continua evoluzione ed è suscettibile di futuri aggiornamenti.

Si precisa, inoltre, che la responsabilità dell'ente sussiste anche per i reati commessi all'estero, purché per essi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e sempre che sussistano le condizioni previste dall'art. 4 del Decreto. Si tratta, in particolare, dei reati contro la personalità dello Stato italiano, dei delitti di contraffazione del sigillo dello Stato italiano, dei delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato (art. 7 c.p.); oltre agli altri delitti politici non previsti dall'art. 7 c.p. (art. 8 c.p.); infine, dei delitti commessi dal cittadino italiano per i quali la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni (art. 9 c.p.).

I reati contemplati dal Decreto sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

I. Delitti commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25)

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. II, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter*, richiamo al 640 comma II, c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della legge 898/1986);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione internazionale (art. 322 *bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

II. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*)

- frode in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.);
- reati in materia di *cyber security* (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).

III. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90);
- associazione per delinquere (art. 416, escluso sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

IV. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

V. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

VI. Reati societari (art. 25 ter)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- false comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D.lgs. 19/2023)

VII. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater*)

- tutti i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

VIII. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.)

IX. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 *quater*. 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 *bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

X. Abusi di mercato (art. 25 *sexies*)

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/98);
- manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/98).

Si rappresenta, per completezza, che, oltre alla responsabilità da reato dell'ente in ordine alle fattispecie sopra elencate, con riferimento alle disposizioni volte a sanzionare le condotte di *market abuse* occorre tener presente che:

- l'art. 187 *quinqies* del D.lgs. 58/98 prevede una responsabilità amministrativa dell'ente per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, di cui agli artt. 187 *bis* e 187 *ter* dello stesso decreto;
- l'art. 187 *ter*.1 dispone che l'ente risponda comunque di responsabilità amministrativa propria nei casi di violazione degli obblighi previsti agli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento UE n. 596/2014 (c.d. Regolamento MAR).

XI. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (solo se gravi o gravissime) (art. 590 c.p.)

XII. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*)

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 *ter.1*).

XIII. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*)

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.);
- altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*, comma 2).

XIV. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 *novies*)

- art. 171, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *bis*, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *ter*, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *septies*, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *octies*, l. 22 aprile 1941, n. 633.

XV. Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25 *decies*)

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

XVI. Reati ambientali (art. 25 *undecies*)

- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqüies* c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452 *octies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzioni di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- art. art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 256, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 257, commi 1, 2, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 259, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 260 bis, commi 6, 7, 8, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 279, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 1, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 2, commi 1, 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 6, comma 4, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3 bis comma 1, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549;
- art. 8, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202;
- art. 9, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

XVII. Reati in materia di immigrazione (art. 25 *duodecies*)

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12 *bis* D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, c. 3, 3 *bis* e 3 *ter* D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello stato (art. 12, c. 5 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

XVIII. Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

XIX. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)

- frode in competizioni sportive (art. 1 l. 401/1989);
- esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 l. 401/1989).

XX. Reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- indebita compensazione (art. 10 *quater* D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74).

XXI. Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*)

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (articolo 286 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43).

XXII. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)

- furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

XXIII. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*)

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

Il reato transnazionale (art. 10 L. 156/2006)

L'art. 3 della l. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 stabilisce che la responsabilità amministrativa degli enti, così come prevista dall'art. 3, è determinata anche dalla commissione dei seguenti reati, qualora assumano il carattere della transnazionalità:

- 1) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- 2) associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 43/1973);
- 4) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- 5) reati in materia di immigrazioni clandestine (D.lgs. 286/1998);
- 6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- 7) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I delitti tentati

Il Decreto prevede che la responsabilità dell'ente sussista anche nell'ipotesi di delitto tentato.

In proposito, l'articolo 26 del Decreto stabilisce che:

1. le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto;
2. l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.5. Le sanzioni previste dal Decreto

Il D.lgs. 231/2001 presenta un quadro sanzionatorio piuttosto variegato ed articolato. Secondo quanto disposto dall'art. 9 del Decreto, all'ente sono infatti applicabili le seguenti misure sanzionatorie:

- I. sanzione pecuniaria;

Parte Generale

- II. sanzione interdittiva;
- III. pubblicazione della sentenza;
- IV. confisca.

Accanto alla sanzione pecuniaria, tipica espressione di una responsabilità di carattere amministrativo, il Decreto ha dunque previsto una rosa di sanzioni interdittive particolarmente insidiose, oltre alla pubblicazione della sentenza ed alla confisca del prezzo e del profitto del reato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive potranno essere applicate in via cautelare durante la fase delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero.

Sotto il profilo processuale, previa richiesta da parte della Procura della Repubblica, l'accertamento della eventuale responsabilità dell'ente, nonché la determinazione sia dell'*an* che del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento nei confronti delle persone fisiche che hanno commesso i reati di cui al Decreto.

Deve segnalarsi, tra l'altro, che l'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dal Decreto anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

2.5.1. La sanzione pecuniaria

L'art. 10 del Decreto prevede che per l'illecito dipendente da reato si applichi sempre la sanzione pecuniaria, determinata in quote in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, il cui importo va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

Il successivo art. 11 stabilisce che nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determini il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'art. 12 del Decreto stabilisce, al primo comma, che la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291 se:

Parte Generale

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Al secondo comma dello stesso art. 12 viene stabilito che la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Al terzo comma, è previsto che nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni di cui al precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Infine, al quarto comma è stabilito che la sanzione pecuniaria non può comunque essere inferiore ad € 10.329,00.

2.5.2. Le sanzioni interdittive

Il D.lgs. 231/2001 prevede delle sanzioni interdittive piuttosto incisive che rappresentano la vera novità dell'apparato sanzionatorio in materia di responsabilità degli enti da reato.

Più in particolare, sono previste le seguenti sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Parte Generale

A differenza della sanzione pecuniaria, che si applica per tutti gli illeciti commessi dall'ente, le sanzioni interdittive si applicano solamente se espressamente previste in relazione ad alcuni reati tassativamente individuati dal Decreto, e quando ricorra, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:

- a) quando l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti ad essi sottoposti e la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

L'art. 15 del Decreto stabilisce che qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività nominando un commissario giudiziale.

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nell'ipotesi in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea. Allo stesso modo, il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'art. 17 del Decreto dispone, peraltro, che le sanzioni interdittive non si applichino qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrano le seguenti condizioni:

- a) l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, comunque, si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- c) l'ente abbia messo a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca.

Con riferimento alle sanzioni interdittive, occorre fare espressa menzione alle modifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge "spazzacorrotti"), che introduce un regime di eccezionalità con riguardo ad alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione: così come

Parte Generale

attualmente previsto dall'art. 25, comma 5, del D.lgs. 231/2001, in caso di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3 dello stesso art. 25, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, sono applicate per una durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) – ovvero, da coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente -, e per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) – ovvero, da coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

Tuttavia, la novella del 2019 ha introdotto altresì il comma 5 *bis*, il quale dispone che le sanzioni interdittive vengono inflitte nella comune durata prevista dall'art. 13, comma 2, (termine non inferiore a tre mesi né superiore ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato:

- a) per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
- b) per assicurare la prova dei reati;
- c) per l'individuazione dei responsabili;
- d) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;

ovvero:

- e) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno reso possibile la verificazione del reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2.5.3. La pubblicazione della sentenza

Ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 231/2001, quando nei confronti dell'ente venga disposta una sanzione interdittiva, può essere altresì disposta la sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 c.p. – vale a dire mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello di ultima

Parte Generale

residenza del condannato – nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La stessa sentenza, inoltre, viene pubblicata – per estratto o per intero – nel sito internet del Ministero della Giustizia.

2.5.4. La confisca, anche per equivalente

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato. Peraltro, quando non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

È dunque prevista, anche in materia di responsabilità degli enti da reato, la c.d. confisca “per equivalente”. Non è necessario, cioè, che vengano individuati i beni costituenti il profitto del reato, ma è sufficiente determinarne il valore per procedere alla confisca di beni di valore equivalente.

2.5.5. Le misure cautelari

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è arricchito dalla possibilità di applicare all'ente alcune sanzioni in via cautelare. In particolare, l'art. 45 stabilisce che “quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2”.

Allo stesso tempo, secondo quanto disposto dall'art. 321 c.p.p., durante la fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero potrà procedere al sequestro preventivo delle somme che saranno poi oggetto di confisca, anche per equivalente.

Tutte le sanzioni interdittive e la confisca, anche per equivalente, potranno dunque essere applicate all'ente in via cautelare dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari), su richiesta del Pubblico Ministero.

Parte Generale

2.6. Il procedimento di accertamento dell'illecito derivante da reato e la rappresentanza in giudizio dell'ente

Il Decreto 231/2001 delinea un sistema processuale per l'accertamento della responsabilità degli enti anche attraverso il rinvio a norme contenute all'interno del codice di procedura penale: in questo senso l'art. 34 del Decreto dispone che il procedimento relativo all'accertamento degli illeciti derivanti da reato si svolge osservando sia le norme contenute all'interno del capo III del medesimo sia, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione; la posizione procedimentale dell'ente, d'altro canto, ai sensi del successivo articolo 35 viene equiparata, per quanto compatibile, a quella dell'imputato nell'ambito del procedimento penale.

La competenza a conoscere gli illeciti ascrivibili all'ente, ai sensi dell'art. 36 del Decreto, spetta al Giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

Di particolare rilievo tra le norme che disciplinano il procedimento di accertamento dell'illecito è quella contenuta all'interno dell'art. 39 comma 1 del Decreto che, con riguardo alla rappresentanza dell'ente, dispone che lo stesso partecipi al procedimento penale per il tramite del proprio rappresentante legale, salvo che questi *“sia imputato [o anche solo indagato] del reato da cui dipende l'illecito amministrativo”*. In questo caso, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, l'ente che intende partecipare al procedimento può costituirsi depositando presso gli uffici dell'Autorità Giudiziaria procedente (segreteria del Pubblico Ministero o cancelleria del Tribunale) una dichiarazione di costituzione contenente la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante attraverso la quale indicare anche l'avvenuto conferimento di procura al difensore designato.

Proprio queste ultime disposizioni, in particolare, sono tra quelle che hanno creato le maggiori problematiche dal punto di vista applicativo, essendosi negli anni creata giurisprudenza spesso contraddittoria in ordine alla possibilità di derogare alle stesse per l'eventuale compimento di atti urgenti: si pensi, ad esempio, all'eventualità che il legale rappresentante dell'Ente, indagato per il reato da cui dipende l'illecito ascritto al primo, possa o meno nominare il difensore dell'Ente allo scopo di impugnare con urgenza una misura cautelare (es. sequestro) che pregiudica gravemente la

Parte Generale

prosecuzione dell'attività della persona giuridica. Si rileva in tal senso che talune pronunce di legittimità hanno inteso interpretare le disposizioni di cui all'articolo 39 in senso fortemente restrittivo, negando che il difensore nominato dal legale rappresentante indagato/imputato sia legittimato ad intraprendere iniziative in favore dell'ente, dichiarando conseguentemente inammissibile ogni atto proposto dallo stesso difensore (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 22 settembre 2022 n. 35387).

In tale ottica, quella stessa giurisprudenza ha rimarcato che *“un modello organizzativo adeguato deve considerare l'ipotesi – ovviamente da scongiurare in forza della predisposizione delle altre regole cautelari autoprodotte nel modello stesso – in cui il legale rappresentante sia ad essere indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'Ente, e si trovi quindi in una situazione di conflitto con gli interessi dell'Ente”*. Si afferma, in sostanza, che l'ente deve essere consapevole di potersi venire a trovare in una situazione fortemente pregiudizievole, dovuta – oltre che, ovviamente, alla contestazione dell'illecito a proprio carico – anche al fatto di non aver individuato per tempo un soggetto diverso dal legale rappresentante (come detto, attinto dalla preclusione di cui all'art. 39) che sia in grado di poter validamente nominare un difensore per la tutela dei diritti della stessa persona giuridica: in tale eventualità, precisa la stessa giurisprudenza, è lo stesso Modello che deve contenere previsioni espresse tali che *“l'Ente possa provvedere a tutelare i propri diritti di difesa provvedendo alla nomina di un difensore da parte di un soggetto specificamente delegato a tale incumbente per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale”*.

2.7 La tutela per i soggetti segnalatori di reati e irregolarità (il c.d. *whistleblowing*)

La legge 30 novembre 2017 n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, ha esteso per la prima volta la tutela del c.d. *“whistleblower”* al settore privato, prevedendo specifici obblighi a carico degli enti nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Sin dall'entrata in vigore della stessa normativa, è stata previsto che i Modelli di organizzazione e gestione debbano prevedere uno o più canali di comunicazione, tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, che consentano a quest'ultimo di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, di cui lo stesso sia venuto a conoscenza

in ragione delle funzioni svolte presso l'Ente (questo il contenuto dell'art. 6, c.2 *bis* del Decreto), prevedendo misure di tutela che pongano il segnalante al riparo da eventuali discriminazioni o misure ritorsive subite in ragione dell'effettuata segnalazione.

Occorre precisare che la normativa in materia di *whistleblowing* ha subito un esteso intervento di riforma ad opera del D.lgs. 10 marzo 2023 n.24 che, in attuazione della Direttiva UE 1937/2019, riguardante la “*protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*” e “*delle persone che segnalano le violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, ha profondamente innovato la disciplina di settore unificandone la portata applicativa tanto al settore privato che a quello pubblico ed in tal senso:

- Da un lato, ne estende l'ambito di applicazione oggettiva, ad oggi, non più limitato ai soli fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ma, altresì, a comportamenti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di pubbliche amministrazioni o enti privati, tra i quali ad esempio illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai settori degli appalti pubblici, a quello dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo etc.; oppure violazione delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, violazioni in materia di imposta sulle società e altre condotte di cui all'art. 2 del D.lgs. 24/2023.
- Dall'altro, amplia la categoria dei *whistleblower*, ricomprendendovi, oltre a quelli già individuati dalle previgenti normative di settore (L. 190/2012 e D.lgs. 231/2001), numerosi altri soggetti esterni alla realtà dell'ente pubblico o privato (specificamente individuati nell'art. 3 del D.lgs. 24/2023 tra cui figurano, ad esempio, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti, gli azionisti, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti, etc.).

Tanto la nuova che la previgente disciplina, annoverano tra le misure di tutela predisposte in favore del segnalante:

- il divieto di ritorsione nei confronti dei predetti segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la possibilità di comunicare ad Autorità pubbliche esterne il fatto di aver subito ritorsioni a causa dell'effettuata segnalazione (Ispettorato del Lavoro ed ANAC);
- la declaratoria di nullità degli atti ritorsivi subiti (quali ad esempio il licenziamento, demansionamento etc.), prevedendo in favore del segnalante la presunzione in giudizio (che, tuttavia, ammette prova contraria) che il danno da questi subito sia conseguenza diretta della segnalazione o denuncia effettuata.

Il D.lgs. 24/2023 avendo apportato, come detto, estese e significative innovazioni alla disciplina del

whistleblowing ha previsto termini di efficacia delle proprie disposizioni dilazionati nel tempo, concedendo così agli enti pubblici e privati destinatari della stessa un periodo di tempo più o meno lungo per adeguarsi alla nuova normativa e prevedendo che frattanto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle previgenti discipline sopra richiamate. In attesa di adeguare del tutto il proprio assetto organizzativo alle disposizioni della nuova disciplina, Gemelli Isola Società Benefit S.p.a. continua ad applicare la disciplina ad oggi in effetti vigente in materia di responsabilità da reato degli enti e, in tal senso, garantisce ai destinatari del Modello adeguata tutela avverso comportamenti ritorsivi e discriminatori che possano trovare origine nella segnalazione di illeciti e irregolarità rilevanti ai sensi del Decreto.

A questo proposito, Gemelli Isola:

- ha provveduto a istituire, quale canale in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, la casella di posta elettronica presso la quale possono, ad oggi, essere inviate le segnalazioni di illeciti e irregolarità all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza: gm.odv@fbf-isola.it
- rappresenta ai destinatari del Modello che l'eventuale adozione nei loro confronti di misure discriminatorie conseguenti alla segnalazione di illeciti e irregolarità può essere dagli stessi denunciati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (anche eventualmente alle organizzazioni sindacali di appartenenza);
- rappresenta altresì ai destinatari del Modello che il licenziamento e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei loro confronti, quale conseguenza di segnalazioni effettuate, sono nulli ed in tal senso, nell'ambito di eventuali giudizi giuslavoristici conseguentemente incardinati, è prevista in favore del segnalante una presunzione (che ammette prova contraria) che l'irrogazione di misure nei loro confronti sia stata motivata dalla presentazione della segnalazione.

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Gemelli Isola

Società Benefit S.p.A.

3.1. L'attività di Gemelli Isola e la sua struttura organizzativa

Gemelli Isola Società Benefit S.p.A. è stata costituita dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS come società di scopo, avente ad oggetto la gestione della struttura sanitaria denominata "Fatebenefratelli Isola Tiberina – Gemelli Isola", nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e/o in regime di libera prestazione di servizi sanitari.

La Società è stata costituita nelle forme della società benefit ai sensi della L. 28 dicembre 2015 n. 208, e persegue in via principale, quali specifiche attività di beneficio comune:

1. l'erogazione di attività sanitaria e sociosanitaria *"con l'obiettivo di porre la persona al centro del percorso assistenziale, promuovendo cure più adeguate ed efficaci, nel pieno rispetto della dignità e dei valori del paziente"*;
2. lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione in campo sanitario;
3. l'impegno nella formazione e nell'accrescimento professionale di medici e professionisti sanitari;
4. la promozione di sinergie con enti, istituzioni e altri soggetti attivi in ambito sanitario e sociosanitario nonché nel campo della didattica, della formazione e della ricerca scientifica;
5. la promozione del dibattito culturale e scientifico sui temi riguardanti l'attività sanitaria e sociosanitaria.

Gemelli Isola adotta un modello societario di tipo tradizionale, il suo assetto istituzionale prevede la presenza degli Organi di seguito indicati:

- **Assemblea dei Soci**, che delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo Statuto societario;
- **Consiglio di Amministrazione**, Organo amministrativo della Società con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (es. definizione degli indirizzi strategici; esercizio del potere di indirizzo; esercizio del ruolo di alta vigilanza; approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari, approvazione del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio; nomina e revoca dell'Amministratore Delegato; nomina e revoca del direttore generale, nomina e revoca del Direttore Sanitario, etc.) attualmente composto da cinque membri di cui:

Parte Generale

- un **Presidente**, legale rappresentante della Società, cui sono conferiti compiti non gestionali relativamente alle aree comunicazione, *internal audit* e rapporti istituzionali; in particolare, a titolo esemplificativo, è demandato al Presidente: 1) il compito di curare i rapporti con i soci e le relazioni con le autorità, le istituzioni, la pubblica amministrazione; 2) il potere di impulso sull'operato del CdA; 3) la promozione e diffusione di strategie di comunicazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali; 4) la supervisione dell'attività dell'*internal audit*;
- un **Consigliere delegato**, anch'egli legale rappresentante della Società, con funzioni di Amministratore e Direttore Generale, cui è demandato il compito, tra gli altri, 1) di vigilare che la gestione, al di là dei risultati economici e di bilancio, sia qualitativamente tale da generare continuità di risultati, tutela delle risorse e del patrimonio nonché conformità rispetto alla *mission* della Società; 2) elaborare piani strategici ed operativi, industriali e finanziari; 3) proporre l'approvazione da parte del CdA di eventuali operazioni straordinarie; 4) dare completa esecuzione alle delibere del CdA.

In qualità di DG, è altresì responsabile, tra gli altri compiti: 1) della gestione della Società, dell'Ospedale Fatebenefratelli – Gemella Isola e delle strutture loro afferenti, nonché dell'approvazione delle procedure aziendali; 2) della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Società; 3) della direzione e del coordinamento di tutte le funzioni aziendali; della sovrintendenza, del coordinamento esecutivo e di controllo; 4) della gestione di tutte le attività di ordinaria amministrazione, nonché esercita i poteri in materia di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli.

- tre **Consiglieri**;
- **Collegio Sindacale**, composto tre membri effettivi (e due supplenti) che esercita la funzione di Organo di controllo cui competono i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 *bis* c.c.

È presente una società di revisione esterna – Deloitte & Touche S.p.A. – cui è affidato il controllo contabile.

Parte Generale

3.2. La funzione svolta dal Modello organizzativo e gli obiettivi perseguiti mediante la sua adozione

Con l'attuazione di quanto prescritto dal D.lgs. 231/2001, l'ente assume sostanzialmente il ruolo di garante per il contenimento del rischio di commissione dei reati nella specifica attività svolta da parte di soggetti che agiscano in nome e per conto dell'ente medesimo, a prescindere da qualsiasi inquadramento formale di tali soggetti. In tale ottica, lo scopo del MOG è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di regole, istruzioni, procedure, protocolli ed attività di controllo volti a regolamentare e razionalizzare l'attività dell'ente ed a prevenire la commissione di reati.

Nulla di innovativo, dunque, da questo punto di vista, dal momento che ogni ente complesso e strutturato è naturalmente dotato di un corredo di procedure, formalizzate e non, che ne regolano il funzionamento, e ciò ben prima e a prescindere da quanto dettato dal D.lgs. 231/2001. Non esiste organizzazione complessa che possa funzionare senza regole, è una questione di organizzazione che prescinde dalla prevenzione dei reati o dei comportamenti illeciti in generale. La procedimentalizzazione dei processi è, prima di tutto, indice di efficienza e di qualità.

A ciò il D.lgs. 231/2001 aggiunge che il Modello deve essere anche uno **strumento di controllo**, che sia funzionale alla prevenzione di talune categorie di reati. Ciò qualifica ulteriormente le procedure che devono essere contenute nel Modello e che devono essere funzionali anche all'attività di controllo. Proprio per tale ragione, tutte le attività condotte all'interno dell'ente, o quantomeno quelle ritenute sensibili ai sensi del D.lgs. 231/2001, devono risultare formalizzate, tracciate e controllabili. Inoltre, ai fini di un più efficace controllo, è bene che nessuna funzione venga svolta in

Parte Generale

piena autonomia, ma che le funzioni vengano frazionate e segregate, in modo tale che i processi decisionali ricompresi nell'ambito delle attività sensibili non facciano capo ad un unico soggetto.

Infine, il Decreto precisa che **il Modello organizzativo debba essere adottato ed efficacemente attuato e che lo stesso debba risultare concretamente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**. Il che significa che non è sufficiente la formale adozione, da parte dell'ente, di un qualsiasi modello organizzativo, ma è necessario che lo stesso sia effettivamente attuato nella pratica e che risulti concretamente idoneo alla prevenzione dei reati.

Affinché l'ente vada esente da responsabilità, occorrerà verificare, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, se il modello organizzativo adottato sia idoneo alla prevenzione dei reati.

Tale valutazione dovrà essere effettuata mediante un giudizio prognostico, o *ex ante* in concreto.

Più in particolare, il Decreto stabilisce, all'art. 6, comma II, alcuni dei requisiti che i modelli organizzativi devono presentare per risultare potenzialmente idonei ad impedire la commissione dei reati presupposto. Secondo tale disposizione i modelli dovranno:

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati*. Si tratta dell'attività definita di "mappatura del rischio". L'elaborazione del modello organizzativo deve necessariamente essere preceduta da un'attenta analisi del contesto, dell'attività svolta dall'ente e delle modalità con cui viene svolta, nonché dall'analisi delle procedure e dei protocolli predisposti per disciplinare lo svolgimento di tale attività. La mappatura del rischio porterà all'individuazione delle c.d. "aree sensibili", vale a dire le aree di attività nell'ambito delle quali sarà più probabile la commissione di un reato, ed alle modalità con cui il reato potrebbe essere commesso. In genere, quest'attività di carattere preliminare rispetto all'elaborazione del modello **viene formalizzata in un documento definito di mappatura del rischio, o di Risk Assessment**, nel quale vengono evidenziate anche le lacune riscontrate nell'organizzazione dell'ente (c.d. *gap analysis*) ed i rimedi per superare tali lacune (c.d. *remediation plan*);
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*. Si tratta dei protocolli e delle procedure adottati nell'ambito delle attività riconosciute come sensibili ed in relazione ai reati da prevenire;

Parte Generale

- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.* Si tratta, in realtà, di una specificazione di quanto previsto al punto precedente con specifico riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, attività considerata dal legislatore particolarmente delicata in relazione ai reati di corruzione;
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.* Si tratta dei flussi informativi che devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza o su base periodica o al verificarsi di eventi e circostanze rilevanti ai fini della normativa di cui al Decreto;
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.* Come già detto in precedenza, l'art. 6 richiede che l'ente, oltre ad aver adottato il modello organizzativo, lo abbia anche efficacemente attuato. Ebbene, uno degli indicatori di un'effettiva ed efficace attuazione del modello organizzativo è rappresentato proprio dal sistema disciplinare che l'ente è tenuto a predisporre per reprimere quelle condotte dei soggetti destinatari che costituiscano delle violazioni alle regole e ai principi di comportamento definiti all'interno del modello e/o veri e propri fatti di reato la cui commissione il Modello è volto a prevenire.

C'è però una disposizione tra quelle previste dall'art. 6 che più di tutte appare significativa sul ruolo e sul contenuto dei Modelli organizzativi. L'art. 6 stabilisce, infatti, che l'ente andrà esente da responsabilità solamente se il soggetto che ha commesso il reato lo abbia commesso eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello. Ebbene, da tale disposizione si possono trarre due ordini di conclusioni:

1. la prima è che la finalità del Modello Organizzativo non è certamente quella di impedire *tout court* la commissione di reati, dal momento che è lo stesso legislatore a contemplare l'ipotesi che si possa commettere un reato senza che venga riconosciuta una responsabilità in capo all'ente;
2. la seconda è che un Modello può essere considerato idoneo ai sensi del Decreto solamente quando l'autore del reato sia messo in grado di commettere un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente soltanto eludendo fraudolentemente le disposizioni contenute all'interno del Modello stesso.

Parte Generale

La commissione di un reato presupposto rappresenta allora solamente l'indizio dell'inidoneità del Modello, ma non certo la sua dimostrazione. In buona sostanza, dunque, il Modello organizzativo deve frapporre degli ostacoli alla decisione criminosa di chi ha intenzione di commettere un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, al fine di spezzare quella sorta di compartecipazione tra ente e soggetto persona fisica che si trova alla base della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In relazione al rischio di commissione dei reati presupposto, l'ultimo intervento di aggiornamento delle Linee Guida emanate da Confindustria, operando un espresso riferimento all'art. 6, comma II, del Decreto, richiama le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposto dovrebbe articolarsi. Lo schema di seguito riportato e ripreso dalle predette Linee Guida di Confindustria, del giugno 2021, evidenzia, infatti, l'approccio ideale di gestione dei rischi che ogni ente dovrebbe adottare.



3.3. Il concetto di rischio accettabile

Concetto fondamentale per la costruzione di un qualsiasi Modello organizzativo che possa risultare concretamente idoneo alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto, ma che, allo stesso tempo, non paralizzi l'operatività dell'ente, è quello di "rischio accettabile".

Parte Generale

Assume, infatti, una notevole importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità ed alla qualità degli strumenti di prevenzione da adottare al fine di prevenire la commissione di reati. È evidente, infatti, che la gestione di determinate aree di rischio e lo svolgimento di attività intrinsecamente rischiose implichi di per sé l'impossibilità di annullare totalmente il rischio del verificarsi dell'evento dannoso.

Il rischio, dunque, deve ritenersi accettabile quando i controlli aggiuntivi "costerebbero" all'ente più della risorsa da proteggere e più di quelle che potrebbero essere le conseguenze derivanti dalla verifica dell'evento che si intende prevenire. È evidente che tra le variabili da prendersi in considerazione dovranno rientrare la probabilità di verifica dell'evento lesivo (reato), i costi legati al riconoscimento di una responsabilità dell'ente ed i costi legati ai controlli.

In assenza di una preventiva determinazione del rischio accettabile non v'è dubbio che la qualità/quantità di controlli preventivi da eseguire sia virtualmente infinita, con le conseguenze facilmente immaginabili in termini di operatività dell'ente.

D'altra parte, che la gestione del rischio non debba essere tale da annullare la possibilità di verifica dell'evento lesivo, lo si evince dallo stesso Decreto.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, per far sì che l'ente vada esente da responsabilità sarà, infatti, sufficiente un Modello che costringa il soggetto agente ad aggirare fraudolentemente quanto ivi prescritto.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle prescrizioni del Modello;
- far sì che l'eventuale commissione di un reato possa avvenire solamente aggirando fraudolentemente le prescrizioni del Modello ed il sistema di vigilanza predisposto.

3.4. Gli effetti giuridici

Gli effetti giuridici conseguenti all'adozione del Modello sono espressamente indicati nel Decreto.

In particolare:

Parte Generale

- a) in base a quanto disposto dall'art. 6, nell'ipotesi di commissione di un reato da parte di un soggetto che rivesta una posizione apicale, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello realizzato farà sì che l'ente sia esente da responsabilità;
- b) in base a quanto disposto dall'art. 7, in occasione della commissione di un reato da parte di un soggetto che si trovi in una posizione subordinata, l'adozione, e l'efficace attuazione, di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, terrà l'ente esente da responsabilità;
- c) in base a quanto disposto dall'art. 11, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto, tra i vari elementi, anche di quanto fatto dall'ente per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- d) in base a quanto disposto dall'art. 12, successivamente alla commissione di un reato, ma prima dell'apertura del dibattimento, l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello realizzatosi comporterà la riduzione della sanzione da un terzo alla metà;
- e) in base a quanto disposto dall'art. 13, l'adozione di un Modello che, seppure non totalmente idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, faccia sì che non si possano ravvisare nell'ente gravi carenze organizzative, impedirà - nella sola ipotesi in cui il reato venga posto in essere da un soggetto in posizione subordinata - l'applicazione di una sanzione interdittiva;
- f) in base a quanto disposto dall'art. 17, le sanzioni interdittive non si applicheranno quando l'ente ha risarcito integralmente il danno e quando lo stesso ha provveduto ad eliminare le carenze organizzative che hanno permesso la commissione del reato mediante l'attuazione e l'adozione di un Modello.

Il Modello organizzativo svolge, pertanto, diverse funzioni:

- 1) prevenire la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

Parte Generale

- 2) tenere esente l'ente dalla responsabilità per i reati commessi nel proprio interesse o vantaggio;
- 3) attenuare le conseguenze sanzionatorie.

Gemelli Isola, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza, legalità e trasparenza nella conduzione delle sue attività, a tutela della propria immagine, delle aspettative dei propri dipendenti, dei soci e in generale della collettività, ha adottato il Modello di organizzazione, di gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i destinatari, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Modello, nella sua prima stesura, è stato adottato e approvato dall'Organo Amministrativo di Gemelli Isola in data 05/04/2023.

3.5. I contenuti necessari del Modello organizzativo: la normativa, le Linee Guida di Confindustria e i principi stabiliti dalla giurisprudenza

Come detto, l'art. 6, comma II individua le esigenze in ragione delle quali il Modello deve essere adottato. Pertanto, potrà ritenersi il Modello sia rispondente alle stesse esigenze allorché sia in grado di:

- indicare le regole di comportamento cui Gemelli Isola deve uniformarsi;
- contenere l'individuazione (c.d. mappatura) delle aree di attività "a rischio", intendendo con tale termine le attività nel cui ambito si ritiene sussistano maggiori possibilità di commissione dei reati;

Parte Generale

- individuare l'Organismo di Vigilanza (OdV), cui attribuire specifici compiti di controllo e vigilanza sul Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;
- individuare le risorse, di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili, da affiancare all'OdV in ordine allo svolgimento delle attività a questo assegnate;
- definire i poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- garantire il rispetto del principio della separazione e segregazione delle funzioni;
- indicare gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3.5.1. Le Linee Guida di Confindustria

È lo stesso Decreto, all'art. 6, comma III, a prevedere che il Modello di organizzazione, gestione e controllo possa essere adottato "sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti". Il documento più rappresentativo di tale disposizione, nell'ambito del panorama nazionale, è senz'altro rappresentato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida di Confindustria hanno delineato le componenti più rilevanti del sistema di controllo, per garantire l'efficacia del Modello organizzativo. A titolo esemplificativo possono citarsi:

- l'adozione di principi etici che regolino e disciplinino l'attività dell'ente volti ad impedire la realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, contenuti all'interno del Codice Etico della Società;
- un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, con particolare riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;

Parte Generale

- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative definite, prevedendo limiti all'autonomia di spesa;
- sistemi di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e/o dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'ente;
- formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza del rispetto di quanto prescritto dal modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello medesimo;
- comunicazione al personale e sua formazione, al fine di garantire una consapevolezza ed un impegno adeguati a tutti i livelli.

Le Linee Guida di Confindustria precisano inoltre che le componenti del sistema di controllo sopra citate devono conformarsi ad una serie di principi di controllo tra cui:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni attività posta in essere;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti;
- documentazione dei controlli.

Dette Linee Guida - inizialmente emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e più volte interessate da interventi di aggiornamento (31 marzo 2008 e marzo 2014) - sono state infine approvate nella loro ultima stesura dal Ministero della Giustizia l'8 giugno 2021, essendosi tra l'altro provveduto attraverso l'ultimo intervento di aggiornamento:

- esaminare le fattispecie di reato di più recente introduzione;
- a raccomandare la gestione dei numerosi adempimenti normativi che interessano l'attività dell'ente attraverso l'implementazione di un sistema integrato per la gestione dei rischi, strumento volto a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività e a facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di gestione del rischio;

Parte Generale

- all'analisi della disciplina del c.d. "*whistleblowing*", definendo il ruolo e le prerogative dell'Organismo di Vigilanza nella gestione delle segnalazioni. In particolare, con riguardo al destinatario delle segnalazioni, si prevede che lo stesso sia indicato nel Modello. In altri termini, spetta all'ente indicare il soggetto, l'organo ovvero la funzione incaricati di ricevere e gestire le segnalazioni oggetto della nuova disciplina.

Con riguardo alla scelta dell'opzione organizzativa maggiormente efficace, le Linee Guida affermano come l'ente scelga il destinatario delle segnalazioni anche sulla base delle proprie caratteristiche dimensionali e organizzative, potendo individuare – quale destinatario autonomo ed indipendente – anche l'Organismo di Vigilanza. Tuttavia, qualora il destinatario delle segnalazioni sia individuato in un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza, le Linee Guida ritengono opportuno coinvolgere il predetto Organo in via concorrente ovvero successiva, per evitare il rischio che il flusso di informazioni generato dal meccanismo di *whistleblowing* sfugga del tutto al suo monitoraggio, rappresentando il sistema di gestione del *whistleblowing* una parte del più ampio Modello di cui l'Organismo di Vigilanza deve monitorare il funzionamento.

3.5.2. La responsabilità dell'ente nell'ipotesi di concorso di persone nel reato

L'ultimo intervento di aggiornamento delle Linee Guida emanate da Confindustria contiene un richiamo alla valutazione della responsabilità dell'ente nelle ipotesi di concorso di persone nel reato. La responsabilità dell'ente può, infatti, sussistere anche nel caso in cui il dipendente che si renda autore dell'illecito abbia concorso, nella sua realizzazione, con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente stesso.

Per prevenire tali situazioni, le Linee Guida ritengono opportuno promuovere, all'interno della Società, un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche che possono condurre a commettere reati rilevanti ai fini del Decreto.

Ai fini della responsabilità dell'ente, il concorso nel reato può rilevare anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio". Più nel dettaglio, la responsabilità in concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p., dell'*extraneus* può ricorrere nell'ipotesi in cui quest'ultimo, consapevole

Parte Generale

della qualifica soggettiva¹ rivestita dal suo *partner* criminale (ad es., pubblico ufficiale, testimone, sindaco, etc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (ad es., abuso in atti d'ufficio). In tal caso, l'*extraneus* risponderà in concorso del medesimo reato ascritto al soggetto qualificato.

A titolo meramente esemplificativo, si pensi al caso in cui il dipendente di un'impresa, approfittando dei particolari rapporti personali intercorrenti con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo al fine di ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur essendo consapevole di non averne diritto.

In tale ipotesi, la condotta del funzionario che rilascia il provvedimento non dovuto sarebbe idonea ad integrare gli estremi della fattispecie di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p. (reato proprio); il dipendente (e l'impresa nel cui interesse lo stesso abbia agito) risponderebbe, invece, a titolo di concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio", in quanto consapevole della funzione di pubblico ufficiale ricoperta dal soggetto contattato, consapevole dell'antigiuridicità della condotta richiesta, nonché partecipe attivo alla concretizzazione della condotta stessa².

3.5.3. Principi individuati dalla giurisprudenza

Nella costruzione di un Modello che sia effettivamente idoneo al raggiungimento degli scopi individuati dal Decreto, non si può prescindere dalle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti da reato.

In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato i seguenti requisiti che devono caratterizzare un efficace Modello organizzativo:

- una "**mappatura**" specifica ed esaustiva dei rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto, con ad essa connessa l'individuazione delle singole aree di rischio e dei processi

¹ La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come: "*Ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente extraneus, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus*" (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 25390/2019).

² Cass. Pen., Sez. VI, 11 novembre 2003, n. 43020; Cass. Pen., Sez. VI, 29 maggio 2000, 17 ottobre 1997, 15 febbraio 1996.

Parte Generale

sensibili, avendo riguardo alla natura e alla dimensione dell'ente, nonché al tipo di attività svolta;

- l'**effettività** del Modello, il quale si ritiene efficacemente attuato solamente laddove soddisfatti i requisiti di **concretezza, efficienza e dinamicità**;
- l'individuazione di **protocolli e procedure** in relazione alle aree sensibili e specificamente collegate alla gestione delle risorse economiche;
- l'obbligatorietà della **formazione differenziata** del personale, distinguendo tra la formazione indirizzata alla generalità dei dipendenti e quella maggiormente specializzata in riferimento a coloro che operano in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno;
- l'individuazione esatta dei soggetti dotati di **poteri deliberativi** nell'ambito dell'ente e l'individuazione dei parametri cui attenersi nelle diverse scelte da effettuare, nonché la **separazione dei compiti** tra coloro che operano nelle fasi determinanti di un processo considerato a rischio;
- la previsione espressa di **sanzioni disciplinari** a carico dei soggetti che non rispettino le prescrizioni del Modello;
- la previsione di **controlli di routine** e di controlli "a sorpresa" nelle aree sensibili;
- la previsione di **sistematiche procedure di ricerca** ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari come, ad esempio, l'emersione di precedenti violazioni;
- l'**autonomia** e l'**indipendenza** dell'OdV, mediante la previsione di particolari requisiti di professionalità e onorabilità dei suoi componenti i quali devono possedere capacità specifiche, introducendo, inoltre, delle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica nell'ipotesi di condanna, anche non irrevocabile, a carico dei soggetti medesimi per taluno dei reati previsti dal Decreto;
- la previsione, nel Modello, dell'**obbligo di informazione** gravante sui dipendenti e gli amministratori dell'ente, i quali devono riferire all'OdV notizie rilevanti ed inerenti alla vita dell'ente medesimo, le violazioni del Modello e l'eventuale consumazione di reati. In particolare, il Modello dovrà prevedere concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali

Parte Generale

tutti coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza.

3.6. Destinatari e finalità del Modello

Le disposizioni del Modello predisposto e adottato da Gemelli Isola sono vincolanti per tutti coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché nei confronti di chi ne esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo, per i dipendenti (intendendosi tutti coloro che sono legati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente) e per i collaboratori esterni legati da vincolo contrattuale (di seguito i "Destinatari").

Il Modello di Gemelli Isola costituisce un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo preposto a:

- gestire i processi a rischio di reato, cioè quelli nel cui ambito si ritiene vi sia la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto, ed in particolare i processi relativi alla gestione delle risorse finanziarie;
- attuare un sistema normativo interno diretto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato previste dal Decreto tramite:
 - la definizione di un Codice Etico che fissa i principi etico-sociali cui Gemelli Isola intende attenersi nell'espletamento della propria *mission*;
 - la formalizzazione di procedure volte a disciplinare nel dettaglio le modalità operative dei settori sensibili;
 - l'attribuzione di deleghe e procure, a garanzia di una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni.
- consentire all'Organismo di Vigilanza di osservare il funzionamento del Modello.

Pertanto, il Modello si propone di:

- migliorare la *governance* della Società;

Parte Generale

- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività di Gemelli Isola;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Gemelli Isola nelle "aree di attività a rischio" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni del Decreto, in un illecito passibile di sanzioni, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome e per conto o comunque nell'interesse di Gemelli Isola che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Gemelli Isola non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari all'etica cui la Società si ispira nel compiere la propria attività.

3.7. Struttura del Modello di Gemelli Isola Società Benefit S.p.a.

Il Modello di Gemelli Isola è strutturato ed articolato secondo lo schema illustrato di seguito:

Parte Generale

La Parte Generale del Modello contiene i principi cardine e gli argomenti basilari per la comprensione della realtà di Gemelli Isola e di quanto disposto dal D.lgs. 231/2001. In particolare:

- i contenuti del Decreto;
- una breve presentazione della Società;
- i principi base e gli obiettivi del Modello;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza e i flussi informativi;
- le modalità di diffusione del Modello;
- il sistema disciplinare.

Parte Generale

Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello si articola in Macro Aree di rischio e processi sensibili, nell'ambito dei quali vengono descritte le fattispecie di reato che, tenuto conto della specifica realtà di Gemelli Isola, potrebbero astrattamente essere commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, sia da soggetti che si trovino in posizione apicale, sia da soggetti che si trovino in posizione subordinata.

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto, nonché al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività di Gemelli Isola.

Allegati

Costituisce allegato e parte integrante del Modello il Sistema Disciplinare di Gemelli Isola S.p.A.

3.8. Aggiornamento del Modello Organizzativo

Il presente Modello organizzativo è un "atto di emanazione dell'Organo dirigente" (art. 6 comma 1 lett. A del Decreto), di conseguenza sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Gemelli Isola le determinazioni in ordine a successive modifiche e integrazioni sostanziali da adottarsi mediante apposita delibera, anche a fronte di segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, è demandato al Consiglio di Amministrazione di Gemelli Isola di integrare il presente Modello con ulteriori tipologie di reati che, per effetto di mutamenti della struttura organizzativa della Società e/o di nuove normative, possono essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

Parte Generale

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1. L'OdV

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che, affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, l'OdV deve necessariamente essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, e deve aver potuto effettivamente e concretamente esercitare il potere di vigilanza attribuitogli dal Modello sul funzionamento e l'osservanza dello stesso.

Di conseguenza, per svolgere in maniera adeguata la funzione cui è preposto, l'OdV dovrà necessariamente possedere i seguenti requisiti:

- a) autonomia e indipendenza;
- b) competenza e professionalità;
- c) imparzialità e onorabilità;
- d) effettività;
- e) continuità di azione;
- f) composizione.

1. Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza attengono sia alla composizione dell'OdV, sia alla sua collocazione nell'organigramma dell'ente. È evidente, infatti, che l'OdV non deve risultare in alcun modo direttamente o indirettamente coinvolto nei processi aziendali e nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Oltre a ciò, è fondamentale che l'OdV possieda una collocazione gerarchica che sia la più elevata possibile, rispondendo del proprio operato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione il quale, tuttavia, può destituirlo o modificarne la composizione solamente in casi tassativamente predeterminati.

2. Competenza e professionalità

Parte Generale

I componenti dell'OdV devono possedere specifiche competenze tecnico-professionali in materia di *compliance* aziendale e di responsabilità da reato delle persone giuridiche, nonché anche in relazione alla specifica attività posta in essere dall'ente.

3. Imparzialità ed onorabilità

Tale requisito è assicurato dalla previsione di due specifiche cause di ineleggibilità o di decadenza:

a) esistenza di un conflitto di interessi, di qualsiasi natura, con la funzione di vigilanza; b) l'aver riportato condanne, anche non definitive, per taluno dei reati previsti dal Decreto, nonché per qualsiasi altro reato doloso o colposo la cui natura sia tale da rendere il soggetto inidoneo a ricoprire la carica di membro dell'OdV.

4. Effettività

Oltre ai requisiti che precedono, è necessario che l'OdV eserciti effettivamente i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, tutte le attività svolte dovranno risultare tracciate su di un apposito registro.

5. Continuità d'azione

La presenza dell'Organismo deve essere costante al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del Modello. In particolare, l'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere strutturato all'interno dell'ente, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello ed assicurarne il costante aggiornamento.

In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici richiesti, l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti deve potersi avvalere di altre funzioni di Gemelli Isola che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività da porre in essere.

6. Composizione

L'OdV può essere monocratico o collegiale, e può essere costituito da membri interni e/o da membri esterni dell'ente.

Parte Generale

Gemelli Isola ha optato per un Organismo di Vigilanza in composizione collegiale, costituito da tre membri di cui un Presidente e due componenti.

4.2. Funzioni e poteri dell'OdV

In conformità al disposto di cui all'art. 6, I comma del Decreto, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

In via generale, pertanto, spetta all'OdV il compito di verificare e vigilare:

- sull'effettività del Modello, ossia sull'osservanza delle prescrizioni dello stesso da parte dei destinatari individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia e adeguatezza del Modello, ossia sulla capacità, in relazione alla struttura della Società, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Società.

Sono inoltre compiti dell'Organismo:

- la presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni della Società in grado di dare loro concreta attuazione. A seconda della tipologia e della portata degli interventi le proposte sono presentate alle funzioni direttamente interessate, ed in taluni casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione;
- monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche ed i relativi *follow-up*.

Sul piano più operativo è affidato all'Organismo di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo;
- condurre ricognizioni dell'attività di Gemelli Isola ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;

Parte Generale

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate attività o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni della Società per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'Organismo viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante della Società. All'Organismo devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività che possono esporre Gemelli Isola al rischio reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. In particolare, all'OdV devono essere segnalate le attività più significative e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, adozione di clausole standard, etc.) siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni di Gemelli Isola per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari).

Parte Generale

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati all'OdV sono riconosciuti tutti i più ampi poteri, pertanto, per il tramite delle risorse ad esso assegnate, ha facoltà, a titolo di esempio:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le unità aziendali, gli archivi ed i documenti dell'ente, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività dell'Ente o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'ente.

4.3. Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, una volta nominato, predispone un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

Nell'ambito di tale regolamento devono essere disciplinati, tra gli altri, i seguenti profili:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV.

Parte Generale

4.4. Obblighi dell'OdV in materia di *reporting*

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con l'Organo Amministrativo della Società e con il Collegio Sindacale.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello mediante due linee di *reporting*:

- la prima su base continuativa direttamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione e, **almeno una volta l'anno**, attraverso una relazione scritta;
- la seconda su base periodica nei confronti del Collegio Sindacale, ovvero su richiesta dello stesso;
- occasionalmente, nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

4.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con l'Organo Amministrativo della Società e con il Collegio Sindacale.

4.5.1. Sistema di deleghe e procure

All'OdV deve essere comunicato il sistema di deleghe o procure adottato da Gemelli Isola e ogni modifica che intervenga sulla stessa Società.

Parte Generale

4.5.2. Segnalazioni da parte degli esponenti di Gemelli Isola e da parte di terzi

Nell'ambito dell'attività della Società deve essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre la documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ed all'osservanza di quanto previsto nel Codice Etico.

Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività di Gemelli Isola o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società e/o previste dal Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni pervenutegli e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, l'autore della segnalazione, nonché il presunto autore della violazione, procedendo a tutti gli accertamenti e le indagini necessarie per appurare la veridicità della segnalazione.

Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, sono istituiti "canali informativi dedicati" con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo e quella di risolvere velocemente casi di dubbio. Concordemente a quanto disposto dalla normativa in materia di tutela dei segnalatori di reati o irregolarità (c.d. *whistleblowing*), le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni e/o sospetti fondati di violazione del Modello e di quanto previsto dal Codice Etico possono pervenire all'attenzione dell'OdV in forma scritta, attraverso l'indirizzo e-mail gm.odv@fbf-isola.it.

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte in violazione delle procedure della Società e da quanto disposto dal Modello;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione;
- le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure adottate.

Parte Generale

L'OdV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurandone, altresì, l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.5.3. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

In ogni caso, oltre alle segnalazioni ufficiose sopra indicate, devono essere obbligatoriamente e trasmesse all'OdV le informazioni:

- a) che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, a titolo non esaustivo:
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
 - eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del controllo di gestione;
 - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, l'ente, i suoi dirigenti/dipendenti o i componenti degli organi dello stesso;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate all'ente dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
 - le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;

Parte Generale

- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dall'Ente, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
 - le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
 - qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati;
 - qualsiasi violazione, anche potenziale, della normativa in materia ambientale nonché delle specifiche procedure emanate in materia dalla Società;
- b) relative all'attività di Gemelli Isola, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, a titolo non esaustivo:
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure dell'ente vigenti;
 - gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
 - la reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società; l'informativa sul budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di sicurezza; gli eventuali aggiornamenti del DVR; la segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate.

Parte Generale

5. Diffusione del Modello e formazione del personale

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, Gemelli Isola assicura la definizione di un piano di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute nei confronti dei Destinatari che, pertanto, sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo ed a contribuire alla loro attuazione.

Il sistema di informazione e formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello, supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza, prevede:

- corsi di formazione – tenuti in presenza ovvero con modalità e-learning – per tutto il personale aziendale
- seminari di aggiornamento in occasione di modifiche alla disciplina in materia di responsabilità degli enti da reato ovvero di revisione del Modello e, comunque, con cadenza almeno biennale;
- occasionali e-mail di aggiornamento;
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti.

Informativa a collaboratori esterni e partner

Gemelli Isola promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra partner finanziari, consulenti, collaboratori a vario titolo e fornitori.

A questi verranno, pertanto, fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Società ha adottato sulla base del presente Modello.

Parte Generale

6. Verifiche periodiche

Il presente Modello è soggetto a periodiche verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza allo scopo di valutarne il livello di aggiornamento e l'effettivo funzionamento.

All'esito della verifica viene redatto un rapporto che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere. Tale rapporto viene sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Parte Generale

7. Il Sistema Disciplinare

L'art. 6, comma II, del Decreto annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello, l'adozione da parte dell'ente di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello stesso.

Il Sistema Disciplinare di Gemelli Isola è definito all'interno di un separato documento che è allegato al presente Modello, ne costituisce parte integrante e si articola nelle seguenti sezioni:

- Condotte sanzionabili: categorie fondamentali;
- Principi generali di commisurazione delle sanzioni;
- Misure applicabili nei confronti di personale dipendente;
- Misure applicabili nei confronti di amministratori o dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- Misure applicabili nei confronti di collaboratori non legati da contratto di lavoro subordinato o equiparato, collaboratori esterni, altri partner.

A titolo esemplificativo, costituiscono condotte sanzionabili:

- la mancata osservanza di procedura prescritte nel Modello e/o ivi richiamate;
- l'omessa o non veritiera documentazione delle operazioni in conformità al principio di trasparenza;
- l'omissione di controllo da parte dei soggetti responsabili;
- l'omesso controllo sulla diffusione del Codice Etico da parte dei soggetti responsabili;
- il mancato rispetto non giustificato degli obblighi formativi;
- l'adozione di qualsiasi atto elusivo dei sistemi di controllo;
- l'adozione di comportamenti che espongono Gemelli Isola alla comminazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.



Fatebenefratelli Isola Tiberina

Gemelli Isola

Via di Ponte Quattro capi, 39 - 00186 Roma

www.fatebenefratelli-isolatiberina.it

